



COMUNICATO UFFICIALE N° 03

Stagione Sportiva 2017-'18

In questo Bollettino sono pubblicati le decisioni della Commissione Giudicante per le Attività Ufficiali della STRUTTURA CALCIO UISP di TARANTO.

SOMMARIO:

- ❖ Calcio a 11 – **Campionato Provinciale**
- ❖ Calcio a 6 – **A.S.D. Maracanà Massafra**

Comunicato composto da 03 pagine
Pubblicato alle ore 20:00 del 25 ottobre 2017



Calcio a 11 – Campionato Provinciale

La Commissione Giudicante Struttura Calcio Uisp Taranto, esaminata la documentazione del Direttore di Gara riguardante i momenti (minuto 51 del secondo tempo) dell'incontro ufficiale della prima giornata di campionato di calcio a 11 maschile fra le squadre identificate con il nome di BABELE PULSANO e TIPOGRAFIA DESI, sanziona quanto segue:

Visto l'articolo 13 del Regolamento Disciplinare (di seguito RD) – Proteste o/e comportamento irrispettoso, determina per l'A.S.D. Tipografia DESI (punto 1) e per il sig. ROSA Angelo (punto 2):

1. Ammenda euro 10,00 – Art. 123 Proteste vivaci nei confronti di Ufficiali di gara
2. Una giornata di squalifica. Art. 129 Proteste o/e comportamenti irrispettosi nei confronti degli Ufficiali di gara. Da scontare nella seconda giornata di campionato.

La Commissione Giudicante Struttura Calcio Uisp Taranto, esaminata la documentazione del Direttore di Gara riguardante i momenti (minuto 63 del secondo tempo) dell'incontro ufficiale della prima giornata di campionato di calcio a 11 maschile fra le squadre identificate con il nome di BABELE PULSANO e TIPOGRAFIA DESI, sanziona quanto segue:

Visto l'articolo 18 del R.D. – Atto di violenza, determina per il sig. KHEMO Sanoh dell'A.S.D. BABELE Pulsano:

1. Un mese di squalifica – Art. 137 Atto di violenza in azione di gioco. Decorrenza dal 24 ottobre 2017

Calcio a 6 – Campionato A.S.D. Maracanà

La Commissione Giudicante Struttura Calcio Uisp Taranto, esaminata la documentazione del Direttore di Gara riguardante i momenti (minuto 18 del secondo tempo) dell'incontro ufficiale della seconda giornata di campionato di calcio a 6 fra le squadre identificate con il nome di REPLATZ.IT e NEW EDIL, sanziona quanto segue:

Visto l'articolo 13 del RD – Proteste o/e comportamento irrispettoso, determina per l'A.S.D. REPLATZ.IT (punto 1) e per il sig. SPORTELLI Danilo (punto 2):

1. Ammenda euro 10,00 – Art. 123 Proteste vivaci nei confronti di Ufficiali di gara
2. Una giornata di squalifica – Art. 129 Proteste o/e comportamenti irrispettosi nei confronti degli Ufficiali di gara. Da scontare a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della partita dove è stata comminata la squalifica.

La Commissione Giudicante Struttura Calcio Uisp Taranto, esaminata la documentazione del Direttore di Gara riguardante i momenti (minuto 19 del secondo tempo) dell'incontro ufficiale della seconda giornata di campionato di calcio a 6 fra le squadre identificate con il nome di DEL PRETE SCAVI e F.S. CAR WEB, sanziona quanto segue:

Visto l'articolo 16 del RD – Minaccia, determina per il sig. SOTTILE Gianfranco dell'A.S.D. DEL PRETE SCAVI:

1. Due giornate di squalifica – Art. 133 Atteggiamenti minacciosi semplici.

Visto l'articolo 16 del RD – Minaccia, determina per il sig. CERVINO Emanuele dell'A.S.D. F.S. CAR WEB:

1. Due giornate di squalifica – Art. 133 Atteggiamenti minacciosi semplici.

Per quanto sanzionato si dà attuazione immediata alla squalifica disposta da codesta Struttura Calcio UISP Taranto

f.to Commissione Giudicante Struttura Calcio UISP Taranto